

5) Quinto motivo: incompetenza della convenuta

A parere della ricorrente, nel presente caso, la Commissione valuta un fatto che, in tale forma, non si è assolutamente verificato in concreto. Di conseguenza, la Commissione eccede dalla propria competenza *ratione materiae*.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Global Steel Wire/Commissione

(Causa T-438/12)

(2012/C 373/17)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione;
- chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda di incapacità contributiva e/o dilazione di pagamento con esenzione dal costituire una garanzia bancaria, domanda presentata alla Commissione dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva della ricorrente per far fronte al pagamento dell'ammenda.

- 2) Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva degli azionisti della ricorrente.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, rispetto ad altre imprese del settore, la Commissione ha riconosciuto una situazione di incapacità contributiva, ridotto l'importo dell'ammenda o esentato dal costituire una garanzia.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

— In primo luogo, la Commissione non ha concesso alla ricorrente la possibilità di esporre il suo punto di vista.

— In secondo luogo, la Commissione è incorsa in un vizio di incompetenza, violando il principio di collegialità.

— Infine, la Commissione ha contravvenuto al dovere di motivazione degli atti.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Trefilerías Quijano/Commissione

(Causa T-439/12)

(2012/C 373/18)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione;
- chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell'ITAS, dell'OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ArcelorMittal;